Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Mercoledì, 8 marzo 1933 - Anno XI** **Numero 56**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

LEGGE 5 gennaio 1933, n. 121.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di Consorzi obbligatori tra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica . . . . Pag. 958

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933, n. 122.
Iscrizione di rendita pubblica a favore di Enti ecclesiastici conservati . . . . Pag. 958

REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. 123.
Autorizzazione alla Reale Insigne Accademia di S. Luca ad acquistare il Palazzo Carpegna, in Roma, per adibirlo a sua sede . . . . Pag. 959

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1932.
Licenziamento dall'impiego dell'ufficiale postale telegrafico sig. Giuseppe Leccese . . . . Pag. 959

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1933.
Apertura al transito dei valichi di frontiera di Blaski Gaj, Pozzi Baricevich, Monte Secco e Malpaga in provincia di Zara. Pag. 959

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1933.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Piacenza ad istituire alcuni nuovi recapiti . . . . Pag. 960

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1933.
Nomina del commissario governativo per la Cooperativa agricola di Torretta (Palermo) . . . . Pag. 960

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Torano Castello (Cosenza) e nomina del commissario governativo . . . . Pag. 960

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa agraria di Camporosso Valcanale (Udine) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656. Pag. 960

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca mutua popolare aretina di Arezzo per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830 . Pag. 961

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1933
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Cosina (Pola) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656 . . . . Pag. 961

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone (Enna) e nomina del commissario governativo . . . . Pag. 961

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1933.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti. Pag. 961

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1933.
Autorizzazione alla Società anonima Borghetto, magazzini generali di Brescia, a ricevere in deposito anche le merci estere. Pag. 963

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 963

Avviso di rettifica . . . . Pag. 965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni: Ruoli di anzianità della marina mercantile . . . . Pag. 965
Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi su titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 965
Accreditamento di notari . . . . Pag. 965
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 965

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni:
Concorso per il progetto di un edificio ad uso dei servizi postali, telegrafici e telefonici, da costruirsi in Roma nel Quartiere Appio (concorso A) . . . . Pag. 966
Concorso per il progetto di un edificio ad uso dei servizi postali, telegrafici e telefonici, da costruirsi in Roma nel Quartiere Aventino (concorso B) . . . . Pag. 967
Concorso per il progetto di un edificio ad uso dei servizi postali, telegrafici e telefonici, da costruirsi in Roma nel Quartiere Milvio (concorso C). . . . . Pag. 969
Concorso per il progetto di un edificio ad uso dei servizi postali, telegrafici e telefonici, da costruirsi in Roma nel Quartiere Nomentano (concorso D) . . . . Pag. 971

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 56 DELL'8 MARZO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 9: **Comune di S. Olcese:** Titoli del prestito comunale 1924-1925 sorteggiati il 16 gennaio 1933. — **Croce Rossa Italiana:** 188ª estrazione del prestito a premi eseguita in Roma il 1° febbraio 1933. — **Comune di Firenze:** Obbligazioni del prestito fiorentino 3 per cento (emissione 1880) sorteggiate nella 106ª estrazione del 1° febbraio 1933. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. (in liquidazione), in Genova:** 29ª estrazione delle obbligazioni di terza serie del 26 gennaio 1933. — Obbligazioni di terza serie sorteggiate nelle prime 28 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Biandronno:** Estrazione e annullamento di obbligazioni. — **Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale, in Gorizia:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1933 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** 14ª estrazione delle cartelle edilizie 6 per cento, serie 1, avvenuta il 1° febbraio 1933. — **Società anonima Vetreria milanese Lucchini Perego, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1933. — **Banca d'Italia - Credito fondiario:** Elenco delle cartelle già tipo 4,50 per cento convertite al 3,75 per cento sorteggiate il 1° febbraio 1933. — Elenco delle cartelle già tipo 4 per cento convertite al 3,75 per cento sorteggiate il 1° febbraio 1933. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** Elenco delle cartelle sorteggiate il 1° febbraio 1933 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Maccagno:** Titoli del prestito comunale 5 per cento estratti il 30 gennaio 1933. — **Ducale città di Zara:** 35ª estrazione del prestito comunale 4,50 per cento dell'anno 1911 seguita a Zara il 1° febbraio 1933. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1933. — **Banca commerciale italiana, in Trieste:** Azioni di preferenza sorteggiate nella 28ª estrazione del 4 febbraio 1933. — **Società grandi alberghi varesini, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1933. — **Società anonima industria dei marmi vicentini, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre e 23 dicembre 1932. — **Banca nazionale del lavoro - Gestione obbligazioni marmi di Carrara e Fivizzano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1933. — **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1933.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1933, n. 121.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di Consorzi obbligatori tra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di Consorzi obbligatori tra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933, n. 122.
Iscrizione di rendita pubblica a favore di Enti ecclesiastici conservati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1866, n. 3070;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1044;
Viste le deliberazioni emesse dal Comitato liquidatore dei beni degli Enti ecclesiastici in data 8 luglio 1931, 2 febbraio, 15 aprile, 20 e 25 maggio 1932;
Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;
Vista la legge 22 gennaio 1931, n. 28;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili ai sottoindicati Enti ecclesiastici, sono accertate nelle somme seguenti:

1° all'Oratorio di S. Maria in Paterno di Sassocorvaro . . . . L. 31,95
2° alla Cappella della Madonna degli Angeli in Cerchiara d'Isola del Gran Sasso, amministrata dalla Congregazione di carità d'Isola del Gran Sasso . . . . » 91,91

3° alla Cappella del Sacramento in Leognano di Montorio al Vomano, amministrata dalla Congregazione di carità di Montorio . . L. 12,25
4° alla Compagnia della carità in Campli, amministrata da quella Congregazione di carità . . . . » 92,76
5° alla Compagnia di S. Maria Maddalena in Campli, amministrata da quella Congregazione di carità . . . . » 7 —
6° alla Cappella di S. Vito in Leognano di Montorio al Vomano, amministrata dalla Congregazione di carità di Montorio . . » 11,90
7° alla Cappella di S. Giovenale in Villa Vallucci di Montorio al Vomano, amministrata dalla Congregazione di carità di Montorio . . . . » 1,75

Art. 2.

Dal fondo di rendita sul Gran Libro del debito pubblico istituito con R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, intestato al Demanio dello Stato sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1933, agli Enti ecclesiastici indicati nel precedente articolo, la rendita consolidato 3,50 % a ciascuno di essi consegnata.

Art. 3.

Per le rate di rendita maturate a tutto il 31 dicembre 1932 sono assegnate le seguenti somme:

1° alla Cappella della Madonna degli Angeli in Cerchiara di Isola del Gran Sasso, amministrata dalla Congregazione di carità d'Isola del Gran Sasso. . . . . L. 5403,52
2° alla Cappella del Sacramento in Leognano di Montorio al Vomano, amministrata dalla Congregazione di carità di Montorio . . . . » 687,34
3° alla Compagnia della carità in Campli, amministrata da quella Congregazione di carità . . . . » 5551,75
4° alla Compagnia di S. Maria Maddalena in Campli, amministrata da quella Congregazione di carità . . . . » 418,85
5° alla Cappella di S. Vito in Leognano di Montorio al Vomano, amministrata dalla Congregazione di carità di Montorio . . » 667,67
6° alla Cappella di S. Giovenale in Villa Vallucci di Montorio al Vomano, amministrata dalla Congregazione di carità di Montorio . . . . » 42,29

Art. 4.

Le somme indicate nel precedente articolo saranno prelevate dal capitolo 364 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il corrente esercizio finanziario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. 123.

Autorizzazione alla Reale Insigne Accademia di S. Luca ad acquistare il Palazzo Carpegna, in Roma, per adibirlo a sua sede.

N. 123. R. decreto 16 febbraio 1933-XI, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Reale Insigne Accademia di S. Luca è autorizzata a procedere all'acquisto del Palazzo Carpegna in via della Stamperia in Roma, di proprietà della Società anonima immobiliare finanziaria, per adattarlo e adibirlo a sua stabile sede.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1932.

Licenziamento dall'impiego dell'ufficiale postale telegrafico sig. Giuseppe Leccese.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 1° settembre 1924, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1925, registro 28, foglio 135, col quale l'impiegato sottodescritto fu nominato in ruolo con la qualifica di ufficiale e con effetto dal 16 novembre 1923 ai sensi dell'art. 133, comma 1°, lettera *a*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Accertato che egli non è invalido di guerra nè ex combattente e che le copie dei documenti relativi alla invalidità ed al servizio militare esibite dal medesimo per il conseguimento dell'impiego sono alterate o contraffatte;

Considerato che pertanto egli non aveva titolo alla suddetta nomina in ruolo quale invalido;

Visto l'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Udito anche il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'ufficiale di 3ª classe (grado 12° di 2ª categoria) nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi Leccese Giuseppe di Vincenzo (matricola 11689) è licenziato — ai sensi dell'articolo 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 — a decorrere dal 15 ottobre 1932-XI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(710)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1933.

Apertura al transito dei valichi di frontiera di Blaski Gaj, Pozzi Baricevich, Monte Secco e Malpaga in provincia di Zara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto l'art. 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX;

Veduto il proprio decreto in data 30 giugno 1928-VI col quale furono approvati gli elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine;

Veduti i successivi decreti 5 maggio 1929-VII, 9 novembre 1929-VIII, 30 giugno 1931-IX, 23 maggio 1932-X e 19 gen-

naio 1933-XI, coi quali gli elenchi stessi sono stati modificati;

Ritenuta la opportunità di aprire al transito anche i valichi di Blaski Gaj, Pozzi Baricevich, Monte Secco e Malpaga;

Decreta:

Agli elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite di documenti prescritti per l'attraversamento del confine, approvati e modificati con i sopra citati decreti, sono aggiunti i valichi di Blaski Gaj, Pozzi Baricevich, Monte Secco e Malpaga (confine italo-jugoslavo, provincia di Zara) che saranno aperti al transito delle persone munite di tessera di frontiera.

Roma, addì 12 febbraio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

(727)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1933.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Piacenza ad istituire alcuni nuovi recapiti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Piacenza è autorizzata ad istituire nuovi recapiti nei comuni di Farini d'Olmo, Podenzano, S. Giorgio Piacentino, Travo, Ziano e Pontenure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(691)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1933.
Nomina del commissario governativo per la Cooperativa agricola di Torretta (Palermo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Vedute le lettere di S. E. il prefetto di Palermo, in data 11 gennaio u. s., n. 6, e 1° febbraio n. 354;

Considerato che l'attuale situazione della Cooperativa agricola di Torretta rende opportuna la nomina di un commissario governativo con facoltà di predisporre eventualmente gli atti occorrenti per la liquidazione;

Decreta:

Il cav. rag. Castrenze Giaconia è nominato commissario governativo della Cooperativa agricola di Torretta (Palermo) con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932-X, n. 656, nonchè con la facoltà di predisporre, occorrendo, gli atti per la liquidazione della società ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(692)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Torano Castello (Cosenza) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerato che le condizioni in cui si trova attualmente la Cassa rurale di Torano Castello (Cosenza) rendono opportuno lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione di quella Cassa e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 7 febbraio 1933, n. 93 Gab., con la quale S. E. il Prefetto propone a commissario il sig. Valente Adolfo;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di Torano Castello (Cosenza) è sciolto ed il sig. Adolfo Valente è nominato commissario governativo di detta Cassa rurale ai sensi e coi poteri di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(693)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa agraria di Camporosso Valcanale (Udine) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno ad esse obbligo di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge stessa che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa agraria di Camporosso Valcanale in provincia di Udine è inflitta la pena pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Udine è stata incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Acerbo.

(694)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca mutua popolare aretina di Arezzo per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 16 e 19, lettera *b*), del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Decreta:

Alla Società anonima « Banca mutua popolare aretina » con sede in Arezzo, è inflitta la pena pecuniaria di L. 777 per inosservanza delle disposizioni dell'art. 16 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

L'Intendenza di finanza di Arezzo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Jung.

(695)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Cosina (Pola) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Cosina (Pola) in liquidazione, è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 50 (cinquanta) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Pola è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Acerbo.

(696)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone (Enna) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Vedute le lettere di S. E. il prefetto di Enna in data 15 ottobre 1932, n. 2038, e in data 8 febbraio 1933-XI, n. 170, relative alla situazione della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone;

Considerato che tale situazione rende opportuno, al fine di ricondurre detta Cassa rurale alla normalità, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione di essa e alla nomina di un commissario governativo;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone (Enna) è sciolto e il sig. Giuseppe Andrea Ranfaldi di Aidone è nominato commissario governativo di detta Cassa con le attribuzioni della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Acerbo.

(697)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1933.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, che autorizza la emanazione delle norme necessarie per applicare le disposizioni contenute nel decreto stesso;

Ritenuta la necessità e la urgenza di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Le domande per obbligazioni terremoti, ancora da definire alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, debbono essere raggruppate in relazione ai terremoti cui si riferiscono; e precisamente: in un primo gruppo: per i terremoti del 28 dicembre 1908 (Calabro-Siculo); dell'8 maggio 1914 (Catania); dell'agosto 1926 (Isole Eolie);

del 26 marzo 1930 (Stromboli); e per la frana dell'8 gennaio 1922 (San Fratello); e in un secondo gruppo: per i terremoti del 13 gennaio 1915 (Marsica, Lazio e Campania); del 2 dicembre 1917 (Arezzo e Perugia); del 10 novembre 1918, e del 29 giugno, del 10 settembre e del 25 ottobre 1919 (Tosco-Romagnolo); e del 6 e 7 settembre 1920 (Tosco-Emiliano). Ciascuno di tali gruppi, deve, a sua volta, essere ripartito per Provincia; e per ciascuna Provincia le domande debbono essere distinte a seconda che si riferiscano a lavori eseguiti, a lavori in corso o a lavori da eseguire.

Art. 2.

La trattazione delle domande di cui sopra deve essere iniziata contemporaneamente per i due gruppi di terremoti; e per ciascun gruppo, contemporaneamente per tutte le Provincie ad esso appartenenti.

Inoltre, per ciascuna Provincia, la trattazione deve essere iniziata contemporaneamente per i lavori eseguiti, per i lavori in corso e per i lavori da eseguire.

Art. 3.

Il turno di trattazione delle domande, per ciascuna Provincia, viene determinato nel modo seguente:

a) per i lavori eseguiti:

In relazione alla data di *ultimazione* dei lavori, desunta dal certificato del Genio civile, in atti. Per le domande per le quali non risulti già in atti tale attestazione, il turno sarà stabilito di mano in mano che perverranno al Ministero delle finanze, da parte degli uffici del Genio civile, i certificati di ultimazione dei lavori;

b) per i lavori di riparazione, comunque iniziati, e per quelli di ricostruzione o nuova costruzione in corso di esecuzione, purchè condotti fino al piano di calpestio del piano terreno:

In relazione alla data di *inizio* dei lavori, desunta dal certificato del Genio civile, in atti; od altrimenti, in relazione alla data di arrivo al Ministero delle finanze dei certificati all'uopo rilasciati dal Genio civile;

c) per i lavori da eseguire, compresi quelli per ricostruzione o nuova costruzione già iniziati, ma non ancora condotti al piano di calpestio del piano terreno:

In base alla data della *contemporanea presentazione* al Ministero delle finanze, da parte degli interessati, del progetto preventivo dei lavori, e della documentazione possessoria dell'area per le nuove costruzioni da eseguire.

La presentazione del solo progetto preventivo, o della sola documentazione dell'area, non consente la determinazione del turno di esame.

Per le domande relative ai lavori di cui sopra, per le quali risultino già acquisiti tali atti, e per tutti i lavori di riparazione ancora da iniziare, il turno resterà stabilito in base alla data di presentazione della domanda per l'obbligazione.

Art. 4.

Per i lavori da eseguire, di cui alla lettera *c*) del precedente art. 3, saranno stralciate le domande di coloro che non risultino proprietari originari di tutti o almeno di parte dei cespiti sinistrati, da utilizzare agli effetti del contributo.

Tale gruppo di domande stralciate sarà trattato, nell'ordine stesso in cui si sarà venuto formando per ciascuna Provincia, soltanto quando sarà esaurita la trattazione, per tutte le provincie terremotate del Regno, delle domande, per lavori da eseguire avanzate dai proprietari originari di cui sopra è parola.

Art. 5.

Di mano in mano che il turno di trattazione, in base ai criteri sopra indicati, si verrà formando per ciascuna Provincia, esso verrà affisso alla porta dell'Ufficio terremoti (Direzione generale del Tesoro), e pubblicato per mezzo della stampa locale di ciascuna Provincia.

La deroga al turno di trattazione così stabilito potrà essere consentita soltanto per ragioni di eccezionale gravità od urgenza, con autorizzazione del Ministro per le finanze.

Art. 6.

La trattazione delle domande per obbligazioni terremoti di spettanza dei Vescovi dell'Opera interdiocesana della Calabria e dell'Arcivescovo di Messina, avanzate ai sensi e per gli effetti dei Regi decreti-legge 20 febbraio 1927, n. 328, e 20 marzo 1930, n. 301, sarà eseguita a parte, indipendentemente, cioè, dal turno stabilito con i precedenti articoli; in modo da giungere alla definizione delle domande stesse entro i termini del 1933-34 per le pratiche dei Vescovi della Calabria, e del 1934-35 per quelle dell'Arcivescovo di Messina.

Analogamente, saranno trattate a parte le pratiche relative ai contributi ancora da corrispondere a favore dell'Unione edilizia nazionale in liquidazione.

Art. 7.

Tutte le norme relative ai turni di trattazione delle domande per lavori eseguiti, per lavori in corso, e per lavori da eseguire, di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6, sono obbligatorie anche per le Intendenze di finanza delle Provincie terremotate, per le pratiche di loro competenza.

Art. 8.

Il Ministero delle finanze, le Intendenze di finanza, e gli Istituti mutuanti — a seconda della rispettiva competenza — debbono sottoporre alla revisione da parte del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dei servizi speciali) gli atti tecnici già vistati dagli uffici del Genio civile:

a) per le domande ancora da definire dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, non abbiano iniziato i lavori;

b) nonchè per le domande ancora da definire dei richiedenti che, alla data stessa, abbiano iniziati od ultimati i lavori, a meno che i lavori stessi non risultino ultimati — anche se non collaudati — anteriormente al 7 agosto 1929, giusta la attestazione del competente ufficio del Genio civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, 1° comma, del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, potranno essere sottoposti a revisione, — a giudizio insindacabile del Ministero delle finanze, o di quello dei lavori pubblici — gli atti tecnici relativi alle domande avanzate per le obbligazioni terremoti, o per i contributi in unica soluzione, o per i mutui di favore, definite o non definite alla data di cui sopra, anche se i lavori risultino ultimati anteriormente al 7 agosto 1929.

Sono esenti, in ogni caso, dalla revisione i valori dei cespiti sinistrati nelle città di Messina e di Reggio Calabria, desunti dall'imponibile catastale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283, 2° comma, del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 9.

Gli atti tecnici revisionati sono restituiti dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle finanze, o all'Intendenza di finanza, o all'Istituto mutuante, a seconda della rispettiva competenza.

I risultati della revisione debbono essere subito notificati gli interessati, per mezzo del messo comunale, a cura degli ffici del Genio civile. Copia del referto di notifica dovrà ssere trasmessa, dagli uffici stessi, al Ministero delle finanze, o all'Intendenza di finanza, o all'Istituto mutuante.

Art. 10.

Nell'espletamento della revisione degli atti tecnici si darà la precedenza a quelli riguardanti i lavori già eseguiti, o in corso, di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*), del presente decreto.

Art. 11.

Nel rilascio dei certificati di ultimazione o di collaudo dei lavori compiuti prima della data di pubblicazione del presente decreto, gli uffici del Genio civile seguiranno l'ordine cronologico delle richieste.

Lo stesso ordine sarà tenuto per l'esame dei progetti per i lavori da eseguire.

All'uopo, presso ciascun ufficio del Genio civile incaricato dei servizi dipendenti dai terremoti indicati all'art. 1 del presente decreto, saranno istituiti due distinti repertori.

Art. 12.

Le domande per contributi terremoti, sotto qualsiasi forma, e quelle per la concessione di mutui di favore da parte degli Istituti mutuanti, s'intendono definite — agli effetti del presente decreto — quando sia intervenuta alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11:

a) la deliberazione del Comitato interministeriale, per la concessione delle speciali obbligazioni terremoti;

b) la emissione del decreto dell'intendente di finanza, per la concessione dei tributi in unica soluzione, o sostitutivi delle obbligazioni;

c) la deliberazione dei consessi deliberanti degli Istituti autorizzati per legge a concedere mutui di favore, presa con l'intervento e con l'approvazione del delegato ministeriale per la vigilanza sugli Istituti stessi, od approvata dal Ministero delle finanze, nel caso che la deliberazione sia stata presa senza l'intervento, o senza l'approvazione, del delegato stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

(779)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1933.
Autorizzazione alla Società anonima Borghetto, magazzini generali di Brescia, a ricevere in deposito anche le merci estere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1931-IX che autorizza la Società anonima Borghetto di Brescia al deposito in regime di magazzini generali di merci nazionali e nazionalizzate;

Visto il R. decreto 16 luglio 1926, n. 2290, e il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che emanano disposizioni per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali;

Sentito il parere delle autorità locali competenti;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

La Società anonima Borghetto di Brescia, che gestisce in Brescia il deposito in regime di magazzini generali delle merci nazionali e nazionalizzate, è autorizzata a ricevere in deposito anche le merci estere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per le corporazioni*: ASQUINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(774)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-5579.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edmondo Zaharija di Antonio, nato ad Aurisina il 19 novembre 1895 e residente ad Aurisina n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zaccaria »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edmondo Zaharija è ridotto in « Zaccaria ».

Ugnale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Ruchin in Zaharija di Ferdinando, nata il 12 aprile 1901, moglie;
2. Ettore di Edmondo, nato il 18 agosto 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: PORRO.

(8285)

N. 11419-7851.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Gombac di Andrea, nato a Trieste il 18 novembre 1901 e residente a via Sette Fontane, 10-I, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gombani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Gombac di Andrea è ridotto in « Gombani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Gombac nata Pockar fu Antonio, nata il 25 novembre 1902, moglie;
2. Leda di Vittorio, nata il 28 gennaio 1925, figlia;
3. Sergio di Vittorio, nato il 16 dicembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8724)

N. 11419-146.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Dusica-Anna Stoka, nata a Tomadio il 16 luglio 1914 e residente a Tomadio, 59, è restituito nella forma italiana di « Stocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8450)

N. 11419-147.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Stoka fu Giuseppe, nato a Tomadio il 20 ottobre 1861 e residente a Tomadio, 59, è restituito nella forma italiana di « Stocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8451)

N. 11419-10331.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Bencic fu Lorenzo, nato a Trieste il 14 agosto 1871 e residente a Trieste, Cacciatore n. 1214, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bencini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna,

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Bencic è ridotto in « Bencini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8729)

N. 11419-28135.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Biekar fu Giuseppe ved. Laurencich, nata a Trieste l'8 settembre 1860 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup., n. 252, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Beccari » e « Laurini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Bickar ved. Laurencich sono ridotti in « Beccari » e « Laurini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8730)

Avviso di rettifica.

Nel R. decreto 20 dicembre 1932, n. 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 1933, n 44, concernente la determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali della Diocesi di Lodi, ove è scritto: « Determinazione del numero dei membri effettivi di alcune Chiese... », deve leggersi: « Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie di alcune Chiese... »; ed ove è scritto: « ... viene determinato in tre il numero dei membri effettivi di ciascuna delle seguenti Chiese... », deve leggersi: « ... viene determinato in tre il numero dei membri effettivi di ciascuna Fabbriceria delle seguenti Chiese... » come risulta dal decreto originale.

Nel R. decreto 20 dicembre 1932, n. 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1933, n. 45, concernente la determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie delle Chiese parrocchiali e sussidiarie della Diocesi di Crema, ove è scritto: « Determinazione del numero dei membri effettivi delle Chiese... » deve leggersi: « Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie delle Chiese... », ed ove è scritto: « ... viene determinato in tre il numero dei membri effettivi di ciascuna delle seguenti Chiese... » deve leggersi: « ... viene determinato in tre il numero dei membri effettivi di ciascuna Fabbriceria delle seguenti Chiese... » come risulta dal decreto originale.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità della marina mercantile.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si comunica che l'Amministrazione della marina mercantile ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati, secondo la situazione del 1° gennaio 1933.

(764)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi su titoli del Debito pubblico.

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 283.

E' stato denunciato lo smarrimento delle ricevute per la rata semestrale al 1° gennaio 1933 relative alle rendite consolidato 5 per cento n. 503459 di L. 525 e Prestito del Littorio n. 52958 di L. 220, entrambe intestate a Focaccia Anna Maria fu Edgardo, minore sotto la patria potestà della madre Pasquin Fortunata di Giuseppe, vedova di Focaccia Edgardo, domiciliata a Roma.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza del signor Focaccia Rodolfo fu Giovanni, domiciliato a Roma, via Tagliamento, n. 76, il quale è in possesso dei certificati d'iscrizione delle rendite suddette.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(731)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notari.

Con decreto del Ministero delle finanze in data 18 febbraio 1933 i signori dottori Castagna Francesco fu Giuseppe e Galanti Roberto fu Sebastiano, residenti ed esercenti il primo in Treviso ed il secondo a Mogliano Veneto, sono stati accreditati presso l'Intendenza di finanza di Treviso per le operazioni di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(761)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 53.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	—
Inghilterra (Sterlina)	67.30
Francia (Franco)	77.10
Svizzera (Franco)	382.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.757
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	—
Cecoslovacchia (Corona)	58.37
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	—
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.67
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	—
Olanda (Fiorino)	7.947
Polonia (Zloty)	—
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165 —
Svezia (Corona)	—
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	74.625
Id. 3,50 % (1902)	73.60
Id. 3 % lordo	55.10
Consolidato 5 %	83.125
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.60
Id. Id Id 1940	101.575
Id. Id Id 1941	101.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.025

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per il progetto di un edificio ad uso dei servizi postali, telegrafici e telefonici, da costruirsi in Roma nel Quartiere Appio (concorso A).

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato indice un concorso per il progetto di un edificio ad uso dei servizi postali, telegrafici e telefonici da costruirsi in Roma nel Quartiere Appio, in base al presente bando predisposto dalla Commissione nominata con decreto in data 5 gennaio 1933-XI, per la compilazione del bando stesso e per l'esame, la scelta e la graduatoria dei progetti che saranno presentati.

Art. 2.

L'edificio dovrà sorgere sull'area indicata nello stralcio del piano regolatore e nella planimetria quotata che si unisce al presente bando. Il progetto deve soddisfare in forma completa e moderna ad ogni necessità dei servizi e rispondere per concezione architettonica alla dignità artistica dell'Urbe e allo spirito dell'Era storica attuale.

Art. 3.

I servizi e gli uffici che dovranno trovar posto nel fabbricato sono quelli indicati nelle piante schematiche allegate al presente bando, nelle quali è posta in evidenza la distribuzione che, per necessità dei servizi, gli ambienti devono avere. A maggior chiarimento si allega pure un grafico indicante i collegamenti fra i vari uffici e servizi. L'edificio avrà uno scantinato illuminato e l'ultimo piano sarà adibito a servizi amministrativi indipendenti da quelli degli altri piani.

I concorrenti debbono considerare le piante suddette come un programma espresso graficamente relativo ai locali, alla loro superficie e al loro collegamento e non come tipo stabilito della planimetria, che invece dovrà essere studiata liberamente in relazione alla ubicazione fissata e all'area assegnata.

Art. 4.

Il progetto dovrà constare esclusivamente degli elaborati seguenti:

1° planimetria generale scala 1:500;
2° piante di tutti i piani e degli scantinati scala 1:100;
3° tutti i prospetti dell'edificio scala 1:100;
4° due sezioni scala 1:100;
5° una prospettiva presa da un punto di vista reale da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno non dovrà superare i decimetri quadrati 80 (ottanta). La prospettiva potrà essere eseguita con qualsiasi tecnica;
6° relazione dalla quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono per i fabbricati;
7° schizzi prospettici relativi specialmente agli interni, in numero non maggiore di tre e di dimensione complessiva non maggiore di mq. 0,80.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno.

I disegni dovranno essere fissati su cartoncino o su telaio rigido.

È esclusa la presentazione di qualsiasi altro elaborato sia grafico che plastico.

Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto dei cortili e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata dal piano di risega (supposto a m. 0,80 di profondità sotto il marciapiede) al piano di gronda.

Art. 5.

Il fabbricato dovrà risultare completamente isolato e le facciate, che non si trovano in fregio alle strade, dovranno distare dal confine dell'area assegnata almeno otto metri, in maniera che si possa ricavare a tergo dell'edificio una strada privata che potrà servire eventualmente anche per accedere ai piani di carico.

Art. 6.

Il progetto relativo al presente concorso dovrà essere contenuto in una unica cassetta di legno, all'esterno della quale sarà chiaramente ripetuta la intestazione: Concorso per il progetto di un edificio ad uso dei servizi postali telegrafici e telefonici da costruirsi in Roma nel Quartiere Appio (Concorso *A*). La cassetta dovrà contenere esclusivamente documenti relativi al presente bando lettera *A*) e su ogni documento deve essere chiaramente riprodotta la intestazione suddetta avendo cura di fare risaltare distintamente le parole: Concorso *A*).

Art. 7.

I progetti dovranno essere fatti pervenire a tutte spese dei concorrenti all'indirizzo: Segreteria Concorsi palazzi postali presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, via del Seminario in Roma — non più tardi delle ore 12 del giorno 31 maggio corrente anno — data assolutamente improrogabile.

Art. 8.

Non è ammessa la presentazione di uno stesso progetto sotto più di un nome; e tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente.

I concorrenti devono curare che i loro progetti pervengano in tempo utile al recapito di cui sopra assicurandosi della avvenuta consegna. Saranno però ammessi anche i progetti che perverranno all'Amministrazione entro il 5 giugno purchè l'autore concorrente dimostri con documenti di aver effettuato la spedizione non più tardi del 25 maggio. Dopo il 5 giugno non sarà accettato alcun progetto o reclamo di sorta qualunque sia il motivo del ritardo.

Art. 9.

È stabilita la somma di lire cinquantamila per premiare i progetti giudicati più meritevoli.

Al progetto che sarà stato classificato al primo posto della graduatoria verrà attribuito un premio di lire trentacinquemila.

La residua somma di lire quindicimila resterà a disposizione della Commissione per la assegnazione di un secondo premio, o per ripartirla fra i migliori classificati della graduatoria in quel numero di premi e nella misura che crederà opportuno.

loro superficie e al loro collegamento e non come tipo stabilito della planimetria, che invece dovrà essere studiata liberamente in relazione alla ubicazione fissata e all'area assegnata.

Art. 4.

Il progetto dovrà constare esclusivamente degli elaborati seguenti:

1° planimetria generale scala 1:500;
2° piante di tutti i piani e degli scantinati scala 1:100;
3° tutti i prospetti dell'edificio scala 1:100;
4° due sezioni scala 1:100;
5° una prospettiva presa da un punto di vista reale da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno non dovrà superare i decimetri quadrati 80 (ottanta). La prospettiva potrà essere eseguita con qualsiasi tecnica;
6° relazione dalla quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono per i fabbricati;
7° schizzi prospettici relativi specialmente agli interni, in numero non maggiore di tre e di dimensione complessiva non maggiore di mq. 0,80.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno.

I disegni dovranno essere fissati su cartoncino o su telaio rigido.

È esclusa la presentazione di qualsiasi altro elaborato sia grafico che plastico.

Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto dei cortili e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata dal piano di risega (supposto a m. 0,80 di profondità sotto il marciapiede) al piano di gronda.

Art. 5.

Il fabbricato dovrà risultare completamente isolato e le facciate, che non si trovano in fregio alle strade, dovranno distare dal confine dell'area assegnata almeno otto metri, in maniera che si possa ricavare a tergo dell'edificio una strada privata che potrà servire eventualmente anche per accedere ai piani di carico.

Art. 6.

Il progetto relativo al presente concorso dovrà essere contenuto in una unica cassetta di legno, all'esterno della quale sarà chiaramente ripetuta la intestazione: Concorso per il progetto di un edificio ad uso dei servizi postali telegrafici e telefonici da costruirsi in Roma nel Quartiere Aventino (Concorso *B*). La cassetta dovrà contenere esclusivamente documenti relativi al presente bando lettera *B*) e su ogni documento deve essere chiaramente riprodotta la intestazione suddetta avendo cura di fare risaltare distintamente le parole: Concorso *B*).

Art. 7.

I progetti dovranno essere fatti pervenire a tutte spese dei concorrenti all'indirizzo: Segreteria Concorsi palazzi postali presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, via del Seminario in Roma — non più tardi delle ore 12 del giorno 31 maggio corrente anno — data assolutamente improrogabile.

Art. 8.

Non è ammessa la presentazione di uno stesso progetto sotto più di un nome; e tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente.

I concorrenti devono curare che i loro progetti pervengano in tempo utile al recapito di cui sopra assicurandosi della avvenuta consegna. Saranno però ammessi anche i progetti che perverranno all'Amministrazione entro il 5 giugno purchè l'autore concorrente dimostri con documenti di aver effettuato la spedizione non più tardi del 25 maggio. Dopo il 5 giugno non sarà accettato alcun progetto o reclamo di sorta qualunque sia il motivo del ritardo.

Art. 9.

È stabilita la somma di lire cinquantamila per premiare i progetti giudicati più meritevoli.

Al progetto che sarà stato classificato al primo posto della graduatoria verrà attribuito un premio di lire trentacinquemila.

La residua somma di lire quindicimila resterà a disposizione della Commissione per la assegnazione di un secondo premio, o per ripartirla fra i migliori classificati della graduatoria in quel numero di premi e nella misura che crederà opportuno.

Art. 10.

I progetti premiati resteranno di proprietà della Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Quelli non premiati, uno al termine di sessanta giorni dalla data in cui a mezzo della stampa verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso, verranno tenuti a disposizione degli autori, i quali dovranno, a propria cura e spese, ritirarli presso la Segreteria della Commissione di concorso.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 11.

L'autore del progetto che riuscirà vincitore si impegnerà a compilare e consegnare, nel termine che gli verrà fissato, il progetto di esecuzione del fabbricato, secondo il progetto premiato e secondo le varianti che gli verranno prescritte dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il nuovo progetto dovrà essere formato dai seguenti elaborati:

1° piante quotate complete dei sotterranei e dei piani sovrastanti, nella scala 1:50;
2° disegni di tutte le facciate nella scala di 1:50;
3° i particolari e i calcoli per le strutture di speciale importanza che saranno richiesti;
4° disegno del tipo delle fondazioni nella scala 1:100;
5° perizia dettagliata, estesa anche alle fondazioni del fabbricato, da progettarsi in base ai dati che gli verranno a suo tempo comunicati.

Dalla perizia, che dovrà essere consegnata in doppio esemplare, dovranno risultare non solo le modalità di costruzione che si propongono per le fondazioni e l'ossatura dei fabbricati, ma anche, dettagliatamente, per ciascun locale o gruppo di locali, la natura dei materiali e delle opere di finimento con i relativi prezzi aggiornati alle quotazioni del mercato. Dei disegni saranno consegnati due copie complete e una terza che si presti ad essere riprodotta. Il compenso, per la compilazione del detto progetto di esecuzione, resta compreso nel premio. Di esso premio verrà corrisposto, subito dopo giudicato il concorso, una prima quota di lire 15.000 e la rimanente quota di lire 20.000, dopo che il concorrente avrà consegnato il progetto esecutivo.

Art. 12.

Il Ministro per le comunicazioni si riserva ampia facoltà di non dare esecuzione al progetto premiato; in tal caso il vincitore sarà esonerato dall'obbligo dell'esecuzione degli elaborati di cui all'art. 11, e gli verrà corrisposta oltre la quota di L. 15.000, da assegnarsi subito dopo giudicato il concorso, un ulteriore compenso di L. 10.000 in luogo della seconda quota di L. 20.000 prevista dall'art. 11.

Il concorso si intenderà così esaurito, ed il Ministro potrà disporre come meglio creda per la costruzione dell'edificio postale oggetto del presente bando, senza che da parte dei concorrenti possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 13.

Quando, a seguito di analoga deliberazione, si debba provvedere alla costruzione dell'edificio, dando esecuzione al progetto vincitore, spetterà al progettista la direzione architettonica della costruzione.

Per disciplinare i rapporti fra l'architetto e l'Amministrazione ferroviaria, che resta incaricata della dirigenza tecnica ed amministrativa del lavoro, verrà stipulata apposita convenzione con la quale verrà pure precisato il compenso relativo, compenso che ad ogni modo non dovrà superare la somma di L. 40.000.

Art. 14.

Contro la graduatoria della Commissione e le deliberazioni di S. E. il Ministro non è ammesso alcun ricorso di qualsiasi natura.

Art. 15.

A richiesta da indirizzarsi all'arch. Roberto Narducci, presso la suddetta Segreteria Concorsi palazzi postali, verrà inviata copia del bando con i documenti allegati. Alle richieste, che in qualsiasi data spedite, pervenissero al detto indirizzo oltre un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, non verrà dato riscontro.

Per chiarimenti rivolgersi al suddetto architetto dalle ore 10 alle 12 dei giorni lunedì, mercoledì, venerdì, entro il mese di cui sopra, presso la Segreteria del concorso - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - via del Seminario - Roma.

Art. 16.

Al concorso possono prendere parte tutti gli ingegneri e gli architetti iscritti negli Albi e nei Sindacati rispettivi.

Tale requisito deve essere documentato dal concorrente all'atto della presentazione del progetto.

La partecipazione al concorso importa per i concorrenti l'accettazione incondizionata del presente bando.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(776)

Concorso per il progetto di un edificio ad uso dei servizi postali, telegrafici e telefonici, da costruirsi in Roma nel Quartiere Milvio (concorso C).

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato indice un concorso per il progetto di un edificio ad uso dei servizi postali, telegrafici e telefonici da costruirsi in Roma nel Quartiere Milvio, in base al presente bando predisposto dalla Commissione nominata con decreto in data 5 gennaio 1933-XI, per la compilazione del bando stesso e per l'esame, la scelta e la graduatoria dei progetti che saranno presentati.

Art. 2.

L'edificio dovrà sorgere sull'area indicata nello stralcio del piano regolatore e nella planimetria quotata che si unisce al presente bando. Il progetto deve soddisfare in forma completa e moderna ad ogni necessità dei servizi e rispondere per concezione architettonica alla dignità artistica dell'Urbe e allo spirito dell'Era storica attuale.

Art. 3.

I servizi e gli uffici che dovranno trovar posto nel fabbricato sono quelli indicati nelle piante schematiche allegate al presente bando, nelle quali è posta in evidenza la distribuzione che, per necessità dei servizi, gli ambienti devono avere. A maggior chiarimento si allega pure un grafico indicante i collegamenti fra i vari uffici e servizi. L'edificio avrà uno scantinato illuminato e l'ultimo piano sarà adibito ad uso di Museo postale e telegrafico e quindi costituito da ambienti vasti e luminosi.

I concorrenti debbono considerare le piante suddette come un programma espresso graficamente relativo ai locali, alla loro superficie e al loro collegamento e non come tipo stabilito della planimetria, che invece dovrà essere studiata liberamente in relazione alla ubicazione fissata e all'area assegnata.

Art. 4.

Il progetto dovrà constare esclusivamente degli elaborati seguenti:

1° planimetria generale scala 1:500;

2° piante di tutti i piani e degli scantinati scala 1:100;

3° tutti i prospetti dell'edificio scala 1:100;

4° due sezioni scala 1:100;

5° una prospettiva presa da un punto di vista reale da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno non dovrà superare i decimetri quadrati 80 (ottanta). La prospettiva potrà essere eseguita con qualsiasi tecnica;

6° relazione dalla quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono per i fabbricati;

7° schizzi prospettici relativi specialmente agli interni, in numero non maggiore di tre e di dimensione complessiva non maggiore di mq. 0,80.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno.

I disegni dovranno essere fissati su cartoncino o su telaio rigido.

È esclusa la presentazione di qualsiasi altro elaborato sia grafico che plastico.

Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto dei cortili e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata dal piano di risega (supposto a m. 0,80 di profondità sotto il marciapiede) al piano di gronda.

Art. 5.

Il fabbricato dovrà risultare completamente isolato e le facciate, che non si trovano in fregio alle strade, dovranno distare dal confine dell'area assegnata almeno otto metri, in maniera che si possa ricavare a tergo dell'edificio

una strada privata che potrà servire eventualmente anche per accedere ai piani di carico.

Art. 6.

Il progetto relativo al presente concorso dovrà essere contenuto in una unica cassetta di legno, all'esterno della quale sarà chiaramente ripetuta la intestazione: Concorso per il progetto di un edificio ad uso dei servizi postali telegrafici e telefonici da costruirsi in Roma nel Quartiere Milvio (Concorso C). La cassetta dovrà contenere esclusivamente documenti relativi al presente bando lettera C) e su ogni documento deve essere chiaramente riprodotta la intestazione suddetta avendo cura di fare risaltare distintamente le parole: Concorso C).

Art. 7.

I progetti dovranno essere fatti pervenire a tutte spese dei concorrenti all'indirizzo: Segreteria Concorsi palazzi postali presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, via del Seminario in Roma — non più tardi delle ore 12 del giorno 31 maggio corrente anno — data assolutamente improrogabile.

Art. 8.

Non è ammessa la presentazione di uno stesso progetto sotto più di un nome; e tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente.

I concorrenti devono curare che i loro progetti pervengano in tempo utile al recapito di cui sopra assicurandosi della avvenuta consegna. Saranno però ammessi anche i progetti che perverranno all'Amministrazione entro il 5 giugno purchè l'autore concorrente dimostri con documenti di aver effettuato la spedizione non più tardi del 25 maggio. Dopo il 5 giugno non sarà accettato alcun progetto o reclamo di sorta qualunque sia il motivo del ritardo.

Art. 9.

È stabilita la somma di lire cinquantamila per premiare i progetti giudicati più meritevoli.

Al progetto che sarà stato classificato al primo posto della graduatoria verrà attribuito un premio di lire trentacinquemila.

La residua somma di lire quindicimila resterà a disposizione della Commissione per la assegnazione di un secondo premio, o per ripartirla fra i migliori classificati della graduatoria in quel numero di premi e nella misura che crederà opportuno.

Art. 10.

I progetti premiati resteranno di proprietà della Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Quelli non premiati, fino al termine di sessanta giorni dalla data in cui a mezzo della stampa verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso, verranno tenuti a disposizione degli autori, i quali dovranno, a propria cura e spese, ritirarli presso la Segreteria della Commissione di concorso.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 11.

L'autore del progetto che riuscirà vincitore si impegnerà a compilare e consegnare, nel termine che gli verrà fissato, il progetto di esecuzione del fabbricato, secondo il progetto premiato e secondo le varianti che gli verranno prescritte dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il nuovo progetto dovrà essere formato dai seguenti elaborati:

1° piante quotate complete dei sotterranei e dei piani sovrastanti, nella scala 1:50;

2° disegni di tutte le facciate nella scala di 1:50;

3° i particolari e i calcoli per le strutture di speciale importanza che saranno richiesti;

4° disegno del tipo delle fondazioni nella scala 1:100;

5° perizia dettagliata, estesa anche alle fondazioni del fabbricato, da progettarsi in base ai dati che gli verranno a suo tempo comunicati.

Dalla perizia, che dovrà essere consegnata in doppio esemplare, dovranno risultare non solo le modalità di costruzione che si propongono per le fondazioni e l'ossatura dei fabbricati, ma anche, dettagliatamente, per ciascun locale o gruppo di locali, la natura dei materiali e delle opere di finimento con i relativi prezzi aggiornati alle quotazioni del mercato. Dei disegni saranno consegnati due copie complete e una terza che si presti ad essere riprodotta. Il compenso, per la compilazione del detto progetto di esecuzione, resta compreso nel premio. Di esso premio verrà corrisposto, subito dopo giudicato il concorso, una prima quota di lire 15.000 e la rimanente quota di lire 20.000, dopo che il concorrente avrà consegnato il progetto esecutivo.

Art. 12.

Il Ministro per le comunicazioni si riserva ampia facoltà di non dare esecuzione al progetto premiato; in tal caso il vincitore sarà esonerato dall'obbligo dell'esecuzione degli elaborati di cui all'art. 11, e gli verrà corrisposta oltre la quota di L. 15.000, da assegnarsi subito dopo giudicato il concorso, un ulteriore compenso di L. 10.000 in luogo della seconda quota di L. 20.000 prevista dall'art. 11.

Il concorso si intenderà così esaurito, ed il Ministro potrà disporre come meglio creda per la costruzione dell'edificio postale oggetto del presente bando, senza che da parte dei concorrenti possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 13.

Quando, a seguito di analoga deliberazione, si debba provvedere alla costruzione dell'edificio, dando esecuzione al progetto vincitore, spetterà al progettista la direzione architettonica della costruzione.

Per disciplinare i rapporti fra l'architetto e l'Amministrazione ferroviaria, che resta incaricata della dirigenza tecnica ed amministrativa del lavoro, verrà stipulata apposita convenzione con la quale verrà pure precisato il compenso relativo, compenso che ad ogni modo non dovrà superare la somma di L. 40.000.

Art. 14.

Contro la graduatoria della Commissione e le deliberazioni di S. E. il Ministro non è ammesso alcun ricorso di qualsiasi natura.

Art. 15.

A richiesta da indirizzarsi all'arch. Roberto Narducci, presso la suddetta Segreteria Concorsi palazzi postali, verrà inviata copia del bando con i documenti allegati. Alle richieste, che in qualsiasi data spedite, pervenissero al detto indirizzo oltre un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, non verrà dato riscontro.

Per chiarimenti rivolgersi al suddetto architetto dalle ore 10 alle 12 dei giorni lunedì, mercoledì, venerdì, entro

il mese di cui sopra, presso la Segreteria del concorso - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - via del Seminario - Roma.

Art. 16.

Al concorso possono prendere parte tutti gli ingegneri e gli architetti iscritti negli Albi e nei Sindacati rispettivi.
Tale requisito deve essere documentato dal concorrente all'atto della presentazione del progetto.
La partecipazione al concorso importa per i concorrenti l'accettazione incondizionata del presente bando.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(777)

Concorso per il progetto di un edificio ad uso dei servizi postali, telegrafici e telefonici, da costruirsi in Roma nel Quartiere Nomentano (concorso D).

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato indice un concorso per il progetto di un edificio ad uso dei servizi postali, telegrafici e telefonici da costruirsi in Roma nel Quartiere Nomentano, in base al presente bando predisposto dalla Commissione nominata con decreto in data 5 gennaio 1933-XI, per la compilazione del bando stesso e per l'esame, la scelta e la graduatoria dei progetti che saranno presentati.

Art. 2.

L'edificio dovrà sorgere sull'area indicata nello stralcio del piano regolatore e nella planimetria quotata che si unisce al presente bando. Il progetto deve soddisfare in forma completa e moderna ad ogni necessità dei servizi e rispondere per concezione architettonica alla dignità artistica dell'Urbe e allo spirito dell'Era storica attuale.

Art. 3.

I servizi e gli uffici che dovranno trovar posto nel fabbricato sono quelli indicati nelle piante schematiche allegate al presente bando, nelle quali è posta in evidenza la distribuzione che, per necessità dei servizi, gli ambienti devono avere. A maggior chiarimento si allega pure un grafico indicante i collegamenti fra i vari uffici e servizi. L'edificio avrà uno scantinato illuminato e l'ultimo piano sarà adibito a servizi amministrativi indipendenti da quelli degli altri piani.
I concorrenti debbono considerare le piante suddette come un programma espresso graficamente relativo ai locali, alla loro superficie e al loro collegamento e non come tipo stabilito della planimetria, che invece dovrà essere studiata liberamente in relazione alla ubicazione fissata e all'area assegnata.

Art. 4.

Il progetto dovrà constare esclusivamente degli elaborati seguenti:
1° planimetria generale scala 1:500;
2° piante di tutti i piani e degli scantinati scala 1:100;
3° tutti i prospetti dell'edificio scala 1:100;
4° due sezioni scala 1:100;
5° una prospettiva presa da un punto di vista reale da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno non dovrà superare i decimetri quadrati 80 (ottanta). La prospettiva potrà essere eseguita con qualsiasi tecnica;
6° relazione dalla quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono per i fabbricati;
7° schizzi prospettici relativi specialmente agli interni, in numero non maggiore di tre e di dimensione complessiva non maggiore di mq. 0,80.
I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno.
I disegni dovranno essere fissati su cartoncino o su telaio rigido.
È esclusa la presentazione di qualsiasi altro elaborato sia grafico che plastico.
Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto dei cortili e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata dal piano di risega (supposto a m. 0,80 di profondità sotto il marciapiede) al piano di gronda.

Art. 5.

Il fabbricato dovrà risultare completamente isolato e le facciate, che non si trovano in fregio alle strade, dovranno distare dal confine dell'area assegnata almeno otto metri, in maniera che si possa ricavare a tergo dell'edificio una strada privata che potrà servire eventualmente anche per accedere ai piani di carico.

Art. 6.

Il progetto relativo al presente concorso dovrà essere contenuto in una unica cassetta di legno, all'esterno della quale sarà chiaramente ripetuta la intestazione: Concorso per il progetto di un edificio ad uso dei servizi postali telegrafici e telefonici da costruirsi in Roma nel Quartiere Nomentano (Concorso *D*). La cassetta dovrà contenere esclusivamente documenti relativi al presente bando lettera *D*) e su ogni documento deve essere chiaramente riprodotta la intestazione suddetta avendo cura di fare risaltare distintamente le parole: Concorso *D*).

Art. 7.

I progetti dovranno essere fatti pervenire a tutte spese dei concorrenti all'indirizzo: Segreteria Concorsi palazzi postali presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, via del Seminario in Roma — non più tardi delle ore 12 del giorno 31 maggio corrente anno — data assolutamente improrogabile.

Art. 8.

Non è ammessa la presentazione di uno stesso progetto sotto più di un nome; e tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente.
I concorrenti devono curare che i loro progetti pervengano in tempo utile al recapito di cui sopra assicurandosi della avvenuta consegna. Saranno però ammessi anche i

progetti che perverranno all'Amministrazione entro il 5 giugno purchè l'autore concorrente dimostri con documenti di aver effettuato la spedizione non più tardi del 25 maggio. Dopo il 5 giugno non sarà accettato alcun progetto o reclamo di sorta qualunque sia il motivo del ritardo.

Art. 9.

È stabilita la somma di lire cinquantamila per premiare i progetti giudicati più meritevoli.

Al progetto che sarà stato classificato al primo posto della graduatoria verrà attribuito un premio di lire trentacinquemila.

La residua somma di lire quindicimila resterà a disposizione della Commissione per la assegnazione di un secondo premio, o per ripartirla fra i migliori classificati della graduatoria in quel numero di premi e nella misura che crederà opportuno.

Art. 10.

I progetti premiati resteranno di proprietà della Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Quelli non premiati, fino al termine di sessanta giorni dalla data in cui a mezzo della stampa verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso, verranno tenuti a disposizione degli autori, i quali dovranno, a propria cura e spese, ritirarli presso la Segreteria della Commissione di concorso.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 11.

L'autore del progetto che riuscirà vincitore si impegnerà a compilare e consegnare, nel termine che gli verrà fissato, il progetto di esecuzione del fabbricato, secondo il progetto premiato e secondo le varianti che gli verranno prescritte dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il nuovo progetto dovrà essere formato dai seguenti elaborati:

1° piante quotate complete dei sotterranei e dei piani sovrastanti, nella scala 1:50;

2° disegni di tutte le facciate nella scala di 1:50;

3° i particolari e i calcoli per le strutture di speciale importanza che saranno richiesti;

4° disegno del tipo delle fondazioni nella scala 1:100;

5° perizia dettagliata, estesa anche alle fondazioni del fabbricato, da progettarsi in base ai dati che gli verranno a suo tempo comunicati.

Dalla perizia, che dovrà essere consegnata in doppio esemplare, dovranno risultare non solo le modalità di costruzione che si propongono per le fondazioni e l'ossatura dei fabbricati, ma anche, dettagliatamente, per ciascun locale o gruppo di locali, la natura dei materiali e delle opere di finimento con i relativi prezzi aggiornati alle quotazioni del mercato. Dei disegni saranno consegnati due copie complete e una terza che si presti ad essere riprodotta. Il compenso, per la compilazione del detto progetto di esecuzione, resta compreso nel premio. Di esso premio verrà corrisposto, subito dopo giudicato il concorso, una prima quota di lire 15.000 e la rimanente quota di lire 20.000, dopo che il concorrente avrà consegnato il progetto esecutivo.

Art. 12.

Il Ministro per le comunicazioni si riserva ampia facoltà di non dare esecuzione al progetto premiato; in tal caso il vincitore sarà esonerato dall'obbligo dell'esecuzione degli elaborati di cui all'art. 11, e gli verrà corrisposta oltre la quota di L. 15.000, da assegnarsi subito dopo giudicato il concorso, un ulteriore compenso di L. 10.000 in luogo della seconda quota di L. 20.000 prevista dall'art. 11.

Il concorso si intenderà così esaurito, ed il Ministro potrà disporre come meglio creda per la costruzione dell'edificio postale oggetto del presente bando, senza che da parte dei concorrenti possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 13.

Quando, a seguito di analoga deliberazione, si debba provvedere alla costruzione dell'edificio, dando esecuzione al progetto vincitore, spetterà al progettista la direzione architettonica della costruzione.

Per disciplinare i rapporti fra l'architetto e l'Amministrazione ferroviaria, che resta incaricata della dirigenza tecnica ed amministrativa del lavoro, verrà stipulata apposita convenzione con la quale verrà pure precisato il compenso relativo, compenso che ad ogni modo non dovrà superare la somma di L. 40.000.

Art. 14.

Contro la graduatoria della Commissione e le deliberazioni di S. E. il Ministro non è ammesso alcun ricorso di qualsiasi natura.

Art. 15.

A richiesta da indirizzarsi all'arch. Roberto Narducci, presso la suddetta Segreteria Concorsi palazzi postali, verrà inviata copia del bando con i documenti allegati. Alle richieste, che in qualsiasi data spedite, pervenissero al detto indirizzo oltre un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale,* non verrà dato riscontro.

Per chiarimenti rivolgersi al suddetto architetto dalle ore 10 alle 12 dei giorni lunedì, mercoledì, venerdì, entro il mese di cui sopra, presso la Segreteria del concorso - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - via del Seminario - Roma.

Art. 16.

Al concorso possono prendere parte tutti gli ingegneri e gli architetti iscritti negli Albi e nei Sindacati rispettivi.

Tale requisito deve essere documentato dal concorrente all'atto della presentazione del progetto.

La partecipazione al concorso importa per i concorrenti l'accettazione incondizionata del presente bando.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(778)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.